



Città di Erba
Provincia di Como

IL SINDACO

ORDINANZA N. 16 del 09 aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Virus COVID 19

IL SINDACO

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “Il Ministro della Sanità può emettere ordinanza di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’interno del territorio nazionale o in parte di esso comprendente più Regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o al territorio comunale”;

Visto il Decreto Legge (D.L.) 23/02/2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” convertito dalla Legge 2 Marzo 2020, n. 13;

Visto il D.L. 25/03/2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19”, in particolare l’art. 3, comma 2 che prevede che i Sindaci non possono adottare ordinanza contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti suindicati nell’art. 1;

Visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020”;
- Il DPCM del 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020”;
- Il DPCM del 01/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 pubblicato nella G.U. n. 52 del 01/03/2020”;
- Il DPCM del 4/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n.6 pubblicato nella G.U. n. 55 del 04/03/2020”;
- Il DPCM del 08/03/2020 recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara.....”;
- Il DPCM del 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 applicabile all’interno del territorio nazionale”;
- Il DPCM del 11/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da virus COVID 19”;
- Il DPCM 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, pubblicato nella G.U. n. 76 del 22/03/2020”;
- Il DPCM del 01/04/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, pubblicato nella G.U. n. 88 del 01/04/2020” ,



Città di Erba
Provincia di Como

IL SINDACO

Viste le ordinanze del Ministero della salute del 20/03/2020, 28/03/2020 pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 73 del 20/03/2020 e n. 84 del 28/03/2020 recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30/01/2020 con la quale l’epidemia da COVID 19 è stata valutata come un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione OMS dell’11/03/2020 con la quale l’epidemia da COVID 19 è stata valutata come “Pandemia” in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti;

Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nel territorio regionale e, soprattutto comunale (i casi di contagio sono raddoppiati), impone l’adozione nel territorio comunale di misure specifiche e più restrittive;

Ritenuto, pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il territorio comunale al fine di garantire le profilassi adeguate al contesto territoriale di riferimento rafforzando le limitazioni in assenza, soprattutto, per quanto attiene i comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

Ritenuto il potere di ordinanza sindacale, ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e regionali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute, accertata la diffusa e non giustificata presenza di numerosi cittadini durante l’orario di apertura degli esercizi commerciali, centri commerciali e strutture medio-grandi di vendita di prodotti alimentari, tale da minare il contenimento della diffusione del VIRUS COVID 19;

Vista l’ordinanza n. 15 del 3/4/2020 recante la proroga dei termini delle proprie ordinanze n. 12, 13 e 14/2020 contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 relative all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID 19;

Visto l’art. 50, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Lo spostamento delle persone fisiche per recarsi a fare la spesa, eccezione ricompresa nelle motivazioni di situazioni di necessità, è ammessa sul territorio comunale, solo per l’acquisto di almeno 8 prodotti alimentari e non (giornali, tabacchi, generi alimentari...).

U
COMUNE DI ERBA
Protocollo N. 0012110/2020 del 09/04/2020



Città di Erba
Provincia di Como

IL SINDACO

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Como ed è esecutiva dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio e rimane in vigore sino al 13/04/2020 (salvo ulteriori proroghe).

AVVERTE

Che la violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e nelle ordinanze precedenti è sanzionata in base alle norme vigenti ossia secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19 ed è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00 secondo le modalità indicate nell'allegato 1);

INFORMA

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, sul sito Internet istituzionale e con ogni misura ritenuta idonea;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia locale, alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale, la vigilanza della disposizione contenuta nella presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Polizia Municipale – SEDE
- Carabinieri (Stazione CC di Erba), Largo Caduti di Nassirya n. 3, Erba (CO)
PEC: tco22468@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via Roosevelt n. 7, Como – PEC: urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Via A.Volta n. 50, Como
PEC: protocollo.prefco@pec.interno.it

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60gg dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO
dr.ssa Veronica Airolidi



PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**L'autorità competente è il Comune di Erba**

Gli obbligati per la presente violazione per effetto del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 3 del D.L. 25/3/2020, n. 19, dei commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 16 l. 689/81, dell'ordinanza n. 521 della Regione Lombardia del 4/4/2020, sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ovvero:

entro 30 giorni (fino al 31/05/2020, successivamente entro 5 giorni) dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione, pari ad **€ 280,00**;
dal 31° giorno al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 400,00**.

avendo commesso la violazione mediante **l'utilizzo di un veicolo**, ai sensi dell'art. 4, c.1, ultimo periodo, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e come indicato nella circolare M.I. Nr. 300/A/2416/20/115/28 DEL 27/03/2020 l'importo delle sanzioni è aumentato nella misura fissa di 1/3 (da € 533,00 ad € 4.000,00) ed è quindi ammesso il pagamento: **entro 30 giorni** (fino al 31/05/2020, successivamente entro 5 giorni) dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione pari ad **€ 373,34**;
dal 31° giorno al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 533,33**.

In caso di **reiterata** violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è **raddoppiata** (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta dell'importo sopra indicato (vedasi sezione "PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA") **da effettuarsi esclusivamente con:**

1. Bonifico bancario sul conto corrente recante IBAN: **IT45P052165127000000003004** intestato a **Comune di Erba – Servizio tesoreria**, indicando nella **causale del bonifico**:

- il **numero di verbale di contestazione**;
- la **forza di Polizia verbalizzante** - Le Forze di Polizia diverse dal Comando Polizia locale, dovranno inviare al Comune di Erba copia del verbale all'indirizzo PEC: polizia_erba@pec.como.it

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa o comunque esibita all'Ufficio operante, onde evitare l'inoltro del rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

AVVERTENZE:

- **i termini di pagamento sono sospesi fino al 13 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe)**
- la somma indicata, versata in misura inferiore oltre il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo. L'eventuale pagamento effettuato dopo il sessantesimo (60°) giorno dalla data di notifica o di contestazione, ma prima della formazione del ruolo, dovrà essere per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese.

TERMINE PER PRESENTARE SCRITTI DIFENSIVI (ART. 18 L. 689/81)

Entro 30 (trenta) giorni * dalla contestazione o notifica della presente violazione l'interessato può presentare scritti difensivi al **Sindaco del Comune di Erba**, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, competente per materia nonché richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (art. 18, Legge n. 689/1981); gli scritti di cui sopra e la richiesta di audizione dovranno essere redatti su carta semplice. Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi o non sia stata data comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, verrà inoltrato al **Comune di Erba** per le determinazioni di competenza.

***N.B.:** Il procedimento d'irrogazione delle sanzioni ed il termine per presentare scritti difensivi è sospeso fino al 15 Aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe).

Fatto, letto e sottoscritto

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI